II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2020

che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2020 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ([1]), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5,

considerando quanto segue:

(1) I contingenti di pesca per il 2019 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2018/1628 ([2]), (UE) 2018/2025 ([3]), (UE) 2018/2058 ([4]) e (UE) 2019/124 ([5]) del Consiglio.

(2) I contingenti di pesca per il 2020 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2018/2025, (UE) 2019/1838 ([6]), (UE) 2019/2236 ([7]) e (UE) 2020/123 ([8]) del Consiglio.

(3) A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

([2]) Regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio, del 30 ottobre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 272 del 31.10.2018, pag. 1).

([3]) Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7).

([4]) Regolamento (UE) 2018/2058 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Nero (GU L 329 del 27.12.2018, pag. 8).

([5]) Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1).

([6]) Regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio, del 30 ottobre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 281 del 31.10.2019, pag. 1).

([7]) Regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 14).

([8]) Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

(4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 ([9]) della Commissione ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per determinati stock nel 2020 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti.

(5) Per alcuni Stati membri, ossia Danimarca, Spagna e Francia, non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247, alcune detrazioni dai contingenti assegnati per gli stock oggetto di superamento poiché nel 2020 tali Stati membri non disponevano di contingenti per tali stock.

(6) A norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile operare detrazioni dallo stock oggetto di superamento nell'anno successivo al superamento stesso, in quanto lo Stato membro interessato non dispone di un contingente per tale stock, è possibile, previa consultazione degli Stati membri interessati, operare detrazioni da altri stock presenti nella stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale. Conformemente alla comunicazione 2012/C 72/07 della Commissione recante orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 ([10]) («gli orientamenti»), tali detrazioni dovrebbero essere preferibilmente applicate nell'anno o negli anni successivi a contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente.

(7) Gli Stati membri interessati sono stati consultati per quanto riguarda alcune detrazioni applicabili a contingenti assegnati per stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento.

(8) Inoltre, alcune detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 superano il contingente adattato disponibile nel 2020 e non possono pertanto essere interamente applicate in tale anno. Conformemente agli orientamenti, i quantitativi residui dovrebbero essere detratti dai contingenti adattati disponibili negli anni successivi fino a quando l'intero quantitativo oggetto di sovrasfruttamento non sia stato pienamente compensato.

(9) Inoltre, le autorità spagnole della pesca hanno constatato che i dati di cattura relativi al 2019 usati per il calcolo dell'eccessiva pressione di pesca del tonno obeso nell'Oceano Atlantico (BET/ATLANT) non erano corretti e che il superamento di tale contingente era inferiore a quello preso in considerazione ai fini delle detrazioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247. È pertanto opportuno adeguare i dati di cattura, il tasso di utilizzo del contingente, i quantitativi pescati in eccesso e la detrazione dal contingente spagnolo di tonno obeso nell'Oceano Atlantico per il 2020 previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247.

(10) Nel 2019 il Portogallo ha superato il contingente ad esso assegnato per il tonno bianco nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (ALB/AN05N). Il 14 luglio 2020 il Portogallo ha chiesto di ripartire la detrazione dovuta su un periodo di due anni. In base al punto 3, lettera c), degli orientamenti, è possibile ripartire la detrazione su periodi di due anni o su periodi più lunghi se norme internazionali specifiche (quali quelle delle organizzazioni regionali di gestione della pesca) in materia di restituzione per lo stock di cui trattasi lo prevedono. Alla luce delle informazioni trasmesse dal Portogallo e considerato che, a norma del paragrafo 7 della raccomandazione supplementare ICCAT 16-06 relativa al programma pluriennale di conservazione e di gestione per il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale ([11]), qualsiasi superamento del contingente/limite di cattura annuale di una parte contraente per l'anno 2019 è detratto dal rispettivo contingente/limite di cattura nel corso o prima dell'anno di adeguamento 2021, si dovrebbe accettare una ripartizione della detrazione su un periodo di due anni, inclusi i fattori moltiplicatori pertinenti. È pertanto opportuno adeguare le detrazioni dal contingente del 2020 previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247.

(11) Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero aver luogo a seguito dell'individuazione, per l'esercizio in corso o quello precedente, di errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247,

---

([9]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 della Commissione, del 2 settembre 2020, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2020 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente (GU L 288 del 3.9.2020, pag. 21).

([10]) Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (2012/C 72/07) (GU C 72 del 10.3.2012, pag. 27).

([11]) https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2016-06-e.pdf

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati per il 2020 nei regolamenti (UE) 2018/2025, (UE) 2019/1838, (UE) 2019/2236 e (UE) 2020/123 di cui all'allegato I del presente regolamento sono ridotti mediante applicazione delle detrazioni su altri stock stabilite nel suddetto allegato.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA PER IL 2020 DA APPLICARE AD ALTRI STOCK

STOCK OGGETTO DI SUPERAMENTO							ALTRI STOCK					
Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Quantitativo che non può essere detratto dal contingente di pesca per il 2020 per lo stock oggetto di superamento (in kg)		Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Quantitativo da detrarre dal contingente di pesca per il 2020 per gli altri stock (in kg)
DK	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	33 968		**DK**	HER	1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	33 968
ES	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	18 338		**ES**	REB	1N2AB.	Scorfano	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	18 338
ES	OTH	1N2AB.	Altre specie	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	3 895		**ES**	REB	1N2AB.	Scorfano	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	3 895
ES	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	2 607		**ES**	REB	1N2AB.	Scorfano	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	2 607
FR	SWO	AS05N	Pesce spada	Oceano Atlantico, a sud di 5° N	3 500		**FR**	ALB	AS05N	Alalunga australe	Oceano Atlantico, a sud di 5° N	3 500

ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO*

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2020 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2019 (in kg)	Sbarchi consentiti 2019 (quantitativo totale adattato in kg) (1)	Totale catture 2019 (quantitativoin kg)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in kg)	Fattore moltiplicatore (2)	Fattore moltiplicatore addizionale (3) (4)	Detrazioni in sospeso dall'anno o dagli anni precedenti (5) (quantitativo in kg)	Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2020 (6) e gli anni successivi (quantitativo in kg)	Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2020 per gli stock che hanno formato oggetto di superamento (7) (quantitativo in kg)	Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2020 per altri stock (quantitativo in kg)	Da detrarre dai contingenti di pesca per il 2021 e l'anno o gli anni successivi (quantitativo in kg)
DE	HER	4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N	39 404 000	25 460 900	27 182 070	106,76 %	1 721 170	/	/	/	1 721 170	1 721 170	/	/
DE	MAC	2CX14-	Sgombro	3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32	441 000	14 859 024	15 542 581	104,60 %	683 557	/	/	/	683 557	683 557	/	/
DK	MAC	2CX14-	Sgombro	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	/	2 688 463	2 693 920	100,20 %	5 457	/	/	/	5 457	5 457	/	/

DK	MAC	2A34.	Sgombro	3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32	14 480 000	13 330 744	14 022 305	105,19 %	691 561	/	/	/	691 561	691 561	/	/
DK	MAC	2A4 A-N	Sgombro	Acque norvegesi delle zone 2a e 4a	10 242 000	10 252 106	11 197 228	109,22 %	945 122	/	/	/	945 122	945 122	/	/
DK	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	17 000	50 968	299,81 %	33 968	1,00	/	/	33 968	/	33 968	/
ES	BET	ATLANT	Tonno obeso	Oceano Atlantico	9 415 300	8 941 151	9 090 055	101,67 %	148 904	/	C ([8])	/	148 904	148 904	/	/
ES	COD	1/2B.	Merluzzo bianco	1 e 2b	11 562 000	8 455 844	8 463 118	100,09 %	7 274	/	/	/	7 274	7 274	/	/
ES	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	2 000	14 225	711,25 %	12 225	1,00	A	/	18 338	/	18 338	/
ES	OTH	1N2AB.	Altre specie	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	31 800	35 695	112,25 %	3 895	1,00	/	/	3 895	/	3 895	/
ES	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	196 000	198 607	101,33 %	2 607	/	/	/	2 607	/	2 607	/
ES	RED	N3LN	Scorfano	NAFO 3LN	/	515 100	517 806	100,53 %	2 706	/	/	/	2 706	2 706	/	/
ES	RJU	9-C.	Razza ondulata	Acque dell'Unione della zona 9	15 000	15 000	15 511	103,41 %	511 ([9])	N/P	N/P	2 067	2 067	0	/	2 067
FR	BET	ATLANT	Tonno obeso	Oceano Atlantico	4 167 700	4 167 700	4 687 551	112,47 %	519 851	1,20	C	/	883 747	883 747	/	/

FR	RJE	7FG.	Razza dagli occhi piccoli	Acque dell'Unione delle zone 7f e 7g	79 000	90 399	91 485	101,20 %	1 086	/	/	/	1 086	1 086	/	/
FR	RJU	7DE.	Razza ondulata	Acque dell'Unione delle zone 7d e 7e	103 000	168 000	177 718	105,78 %	9 718	/	/	/	9 718	9 718	/	/
FR	SWO	AS05N	Pesce spada	Oceano Atlantico, a sud di 5° N	/	/	3 500	N/P	3 500	/	/	/	3 500	/	3 500	/
GB	COD	N1GL14	Merluzzo bianco	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14	364 000	353 500	353 500	100 %	0	/	/	4 167	4 167	4 167	/	/
GB	HER	4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N	55 583 000	62 320 196	62 607 628	100,46 %	287 432	/	/	/	287 432	287 432	/	/
GB	MAC	2CX14-	Sgombro	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	152 115 000	145 768 635	154 072 694	105,70 %	8 304 059	/	A [8]	/	8 304 059	8 304 059	/	/
GB	RJU	7DE.	Razza ondulata	Acque dell'Unione delle zone 7d e 7e	58 000	61 200	63 133	103,16 %	1 933	/	/	/	1 933	1 933	/	/
EL	BFT	AE45WM	Tonno rosso	Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo	285 110	304 110	312 690	102,82 %	8 580	/	C [8]	/	8 580	8 580	/	/

IE	ALB	AN05N	Alalunga del nord	Oceano Atlantico, a nord di 5° N	2 854 300	3 115 420	3 213 170	103,14 %	97 750	/	C ([8])	/	97 750	97 750	/	/
NL	HER	4CXB7D	Aringa	4c, 7d escluso lo stock di Blackwater	18 162 000	19 497 305	19 512 481	100,08 %	15 176	/	/	/	15 176	15 176	/	/
NL	MAC	2A34.	Sgombro	3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32	1 342 000	1 494 000	2 012 324	134,69 %	518 324	1,40	/	/	725 654	725 654	/	/
PT	ALB	AN05N	Alalunga del nord	Oceano Atlantico, a nord di 5° N	1 994 200	1 794 200	2 463 161	137,28 %	668 961	1,40	C	/	1 271 026	635 513 ([10])	/	635 513 ([10])
PT	ALF	3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14	164 000	149 034	156 756	105,18 %	7 722	/	A ([8])	/	7 722	7 722	/	/
PT	BUM	ATLANT	Marlin blu	Oceano Atlantico	50 440	7 076	18 016	254,61 %	10 940	1,00	A	/	16 410	16 410	/	/
PT	RJU	9-C.	Razza ondulata	Acque dell'Unione della zona 9	15 000	21 705	24 589	113,29 %	2 884	1,00	/	/	2 884	2 884	/	/
PT	SWO	AN05N	Pesce spada	Oceano Atlantico, a nord di 5° N	1 010 390	2 410 390	2 414 333	100,16 %	3 943	/	/	/	3 943	3 943	/	/
SE	MAC	2A34.	Sgombro	3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32	4 034 000	2 945 203	3 075 839	104,44 %	130 636	/	/	/	130 636	130 636	/	/»

(1) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2018 al 2019 in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

(3) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

(4) La lettera "A" indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2017, 2018 e 2019. La lettera "C" indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(5) Quantitativi rimanenti dall'anno o dagli anni precedenti.

(6) Detrazioni da effettuare nel 2020.

(7) Detrazioni da effettuare nel 2020 che potrebbero essere effettivamente applicate tenuto conto del contingente disponibile al 10 settembre 2020.

(8) Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.

(9) I quantitativi inferiori a una tonnellata non sono presi in considerazione.

(10) Su richiesta del Portogallo, la detrazione di 1 271 026 kg in scadenza nel 2020 viene equamente ripartita su un arco di due anni (2020 e 2021).